

APPROFONDIMENTO SOCIETARIO COOPERATIVE E D.LGS 112/2017

ANDREA MUSSA – CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD

Indice

Argomenti trattati:

1. I soci: soci cooperatori, soci-lavoratori, socio sovventore, soci volontari e soci “categoria speciale” e coordinamento con le norme delle disposizioni del D.Lgs. 112/2017
2. Gli organi sociali: assemblee soci, consigli d’amministrazione e l’abolizione della figura dell’amministratore unico, organi di controllo
3. Le forme di aggregazione tra cooperative: consorzio tra cooperative sociali, gruppo cooperativo paritetico contratto di rete

**I soci: soci cooperatori, soci-lavoratori, socio sovventore, soci volontari e soci
“categoria speciale” e coordinamento con le norme delle disposizioni del
D.Lgs. 112/2017**

Tipologie di socio

Socio cooperatore

*Socio categoria
speciale*



Soci sovventore

Socio volontario
L.381/91

Trattamento

TRATTAMENTO - 2516. Rapporti con i soci

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

In generale può dirsi che la norma imponga alla società e, quindi, ai suoi organi, di non trattare in maniera differenziata e/o discriminatoria soci che si trovino nella medesima situazione, senza che vi siano pertanto ragioni oggettivamente apprezzabili.

Non va individuato come «principio di uguaglianza assoluta dei soci» nei confronti della società, né come «principio di parità di uguaglianza dei diritti contenuti nell'azione» (2348 cc)

Requisiti

2527. Requisiti dei soci.

- L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
- Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

(continua)

L'esercizio in proprio di impresa, comporta l'essere titolari della medesima; non rientra in tale fattispecie lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo ovvero ancora l'essere socio di società di capitali o cooperative concorrenti.

Categoria speciale

2527. Requisiti dei soci.

(continuazione)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Socio categoria speciale

Viene istituita una categoria speciale di socio: il cosiddetto “socio in prova”.

Dopo un periodo che non potrà essere superiore a cinque anni il socio, ove non sia escluso o receda, avrà diritto ad essere considerato socio a pieno titolo.

Lo statuto potrà ridurre i diritti ed attenuare gli obblighi per il “socio in prova”.

Mentre risulta ragionevole escluderlo dall’elettorato passivo, non sembra legittima la totale esclusione del diritto di voto.

Si ritiene inoltre ammessa l’esclusione del “socio in prova” dall’istituto del ristorno, in quanto strumento principe della mutualità.

Ammissione 2528 cc

Nelle procedure di ammissione di nuovi soci alla compagine sociale vale in generale il **principio della “porta aperta”** .

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego **chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.**

Ammissione 2528 cc

Il principio della porta aperta si sostanzia dunque con la previsione:

Di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo,

Di una specie di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso;

A carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto del principio della porta aperta in conformità al dettato statutario.

Ammissione 2528 cc

Il principio della porta aperta non comporta un diritto soggettivo dell'aspirante socio ad essere ammesso.

Una volta superato l'eventuale diniego assembleare il candidato socio non può vantare alcuna ulteriore pretesa in altre sedi anche giudiziarie.

Gestione commissariale: (art. 2545 sexiedecies c.c.)

“Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti (commissariare la coop).”

Recesso 2532 c.c.

In generale l'art. 2532 c.c. stabilisce che il socio cooperatore può recedere dalla società:

- nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- nei casi previsti dalla legge, con riferimento a:
 - in caso di adozione del modello SPA, l'art. 2437 c.c.,
 - in caso di adozione del modello SRL, l'art. 2473.

La domanda di recesso deve essere esaminata dagli Amministratori entro 60 giorni.

In caso di non accettazione della domanda di recesso il socio può, entro 60 giorni, proporre opposizione innanzi al tribunale (o al collegio arbitrale se rituale).

Recesso norme SPA 2437 c.c.

Per il modello SPA il recesso legale è ammesso quando il socio **non ha concorso alle deliberazioni (assente, dissenziente, astenuto)**, relative a:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un **cambiamento significativo dell'attività della società**;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Recesso norme SRL 2473 c.c.

Per il modello SRL è ammesso il recesso legale qualora il socio non consenta:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art 2468 c.c. 4 comma

Recesso parziale 2532 c.c.

Il recesso non può essere parziale, come stabilito dall'art. 2532 c.c.
primo comma

La motivazione sta nel fatto che l'investimento dei soci nel capitale non è legato alla remunerazione dello stesso, ma connesso allo scambio mutualistico.

La norma esclude la possibilità di rimborso parziale della quota al singolo socio.

Diversa è l'ipotesi di riduzione complessiva del capitale sociale.

Recesso – effetti 2532 c.c.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, **per i rapporti mutualistici** tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Lo statuto può far coincidere gli effetti della cessazione del rapporto mutualistico con quelli del rapporto sociale.

Esclusione – 2533 c.c.

L'esclusione risulterà possibile nelle seguenti ipotesi:

- **casi previsti dall'atto costitutivo**
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da legge, contratto sociale, regolamento o rapporto mutualistico;
- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- mancato pagamento quote o azioni sottoscritte (art. 2531 c.c.);
- interdizione o inabilitazione del socio (art. 2286 c.c.);
- fallimento del socio (art. 2288 c.c.).

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, **se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.**

Esclusione – 2533 c.c.

- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale o al collegio arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, **lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.**
- Contrariamente a quanto avviene per il recesso, la regola base per l'esclusione, è quella di far coincidere gli effetti, sia sotto il profilo societario, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici.

Liquidazione della quota 2535 c.c.

- La liquidazione della quota, o il rimborso delle azioni, deve aver luogo sempre sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, esclusione o morte del socio.
- Nelle cooperative a mutualità prevalente la liquidazione della quota, o il rimborso delle azioni, non può avvenire ad un valore maggiore del valore nominale, eventualmente rivalutato.
- Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.
- L'atto costitutivo può prevedere che le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno possano essere corrisposte in più rate.

Liquidazione della quota 2535 c.c.

- La liquidazione della quota, o il rimborso delle azioni, deve aver luogo sempre sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, esclusione o morte del socio.
- Nelle cooperative a mutualità prevalente la liquidazione della quota, o il rimborso delle azioni, non può avvenire ad un valore maggiore del valore nominale, eventualmente rivalutato.
- Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.
- L'atto costitutivo può prevedere che le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno possano essere corrisposte in più rate.

Soci sovventori (art. 4 L. 59/92)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile [in materia di società di mutua assicurazione: «*L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento*»] si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Soci sovventori (art. 4 L. 59/92)

I **voti attribuiti ai soci sovventori** anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti **non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.**

I **soci sovventori possono essere nominati amministratori.** La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da **azioni** nominative trasferibili.

Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348

Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il **tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.**

La novità della riforma del diritto societario del 2003: gli strumenti finanziari

Art. 2526 c.c. (**Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito**).

L'atto costitutivo può prevedere **l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.**

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Cooperative sociali: qualificazione dei soci volontari

Esclusivamente per le società cooperative sociali, la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha introdotto la figura del **socio volontario**.

Il socio volontario è colui che concorre, animato da spirito solidaristico, al **perseguimento dello scopo sociale** ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Ai soci volontari è applicata una **specifico disciplina**:

- essi **prestano la propria attività gratuitamente** e sono **iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci**;
- il loro numero **non può superare la metà del numero complessivo dei soci**;

Cooperative sociali: qualificazione dei soci volontari

- ai soci volontari **non si applicano i contratti collettivi** e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- ai soci volontari può essere corrisposto loro soltanto **il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;**

Con la nota prot. n. 104669 del 03.04.2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è intervenuto in merito ai **soci volontari** e alle **differenze con i soci cooperatori** nell'ambito delle **cooperative sociali**.

«Non possono costituire la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo»

Approfondimento: Il volontario nell'impresa sociale - D.Lgs. 112/2017 comma 2 art.13

Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato (e questa del 2° comma dell'art. 13 del D.lgs 112/2017 è una importante novità rispetto alla previgente disciplina ed è coerente col fatto che il 1° comma dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 ha esteso la possibilità di impiego di volontari a tutti gli ETS), ma il numero massimo di **volontari** impiegati, dei quali l'impresa deve tenere un apposito **registro**, non può essere superiore a quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati in essa, quindi può giungere **massimo al 50% del personale impiegato**.

Oltre a ciò, l'impresa sociale deve **assicurare** i volontari che prestano attività di volontariato presso di essa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli organi sociali: assemblee soci, consigli d'amministrazione e l'abolizione della figura dell'amministratore unico, organi di controllo

assemblee soci

consiglio d'amministrazione

organi di controllo

Assemblea

Competenze dell'assemblea ordinaria nelle spa ex art. 2364 cc.

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti **attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea**, nonché' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Competenze dell'assemblea ordinaria nelle spa ex art. 2364 cc.

art. 2433-bis: distribuzione degli utili;

art. 2380, c. 4: determinazione del numero degli amministratori se non previsto dallo statuto;

art. 2489: esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori;

art. 2331, c. 3: ratifica degli atti compiuti in nome della società prima dell'iscrizione;

art. 2396: nomina del direttore generale;

art. 2361, c. 2: autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino responsabilità illimitata;

art. 2343-bis: autorizzazione agli acquisti c.d. pericolosi;

art. 2357, c. 2: autorizzazione all'acquisto di azioni proprie;

art. 2357, c. 4: determinazione delle modalità di alienazione delle azioni proprie acquistate in violazione dei limiti di cui all'art. 2357;

art. 2357-ter, c. 1: autorizzazione ad atti di disposizione delle azioni proprie;

art. 2359-bis, c. 2: autorizzazione all'acquisto di azioni o quote della propria controllante;

art. 2359-ter, c. 1: determinazione delle modalità di alienazione delle partecipazioni acquistate in violazione dell'art. 2359-bis;

art. 2390, c. 1; autorizzazione all'esercizio di attività concorrente da parte degli amministratori;

art. 2338, c. 2: approvazione delle spese sopportate dai promotori;

art. 2381, c. 2: consenso alla delega di funzioni amministrative;

art. 2400, c. 2: revoca dei sindaci;

art. 2393, c. 1: esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

art. 2490: approvazione dei bilanci annuali in fase di liquidazione:

art. 2446: riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo che non comportino riduzione al di sotto del minimo legale;

elezione del presidente e del segretario dell'assemblea.

Competenze dell'assemblea straordinaria nelle spa ex art. 2365 cc.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni.

Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.

Le competenze dei soci nella srl, art. 2479 c.c.

I soci decidono sulle materie **riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo**, nonché sugli argomenti che uno o più - amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il procedimento assembleare

- Spetta allo statuto regolare le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge (articolo 2521, terzo comma, n. 9) c.c.)
- Principio di tempestività e preventiva informazione ai soci
- Il rinvio alle norme spa ed srl

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

- L'amministrazione della società è affidata ad un **organo collegiale** formato da almeno tre soggetti.
- L'atto costitutivo deve indicare il numero degli amministratori (o un numero minimo e massimo)
- Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- La maggioranza degli amministratori devono essere soci cooperatori (o persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche)

La Legge di Bilancio n. 205/2017, innova la legislazione sulla governance delle cooperative stabilendo la **soppressione dell'Amministratore Unico** e obbligando la cooperativa, dal 1 gennaio 2018, ad essere amministrata da un **Consiglio di Amministrazione di almeno tre persone** che non possono essere nominati per un periodo superiore a **tre esercizi**.

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

- L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.
- La minoranza degli amministratori può anche essere costituita da terzi estranei alla compagine sociale
- In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
- La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea

Funzionamento del consiglio di amministrazione

- il consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica, se lo statuto non richiede un maggior quorum. Lo statuto può prevedere un diverso quorum costitutivo anche con riguardo a sole specifiche materie di particolare interesse
- possibilità di prevedere nello statuto la valida partecipazione alle riunioni del consiglio mediante mezzi di telecomunicazione
- Il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza degli amministratori aventi diritto al voto presenti alla riunione.
- È vietato il voto per rappresentanza, essendo la carica di consigliere un "ufficio personalissimo".
- Lo statuto può prevedere un quorum deliberativo diverso da quello della maggioranza assoluta

Organi di controllo

La nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società cooperative è legata alle disposizioni di cui agli **artt. 2519, 2543 ed 2477, C.c.**

In esecuzione alla lettura combinata dei citati artt. 2519 e 2477, le società cooperative:

La cui compagine sociale sia composta da un numero di soci cooperatori inferiore a venti

ovvero

Il cui attivo dello stato patrimoniale non sia superiore ad € 1.438.000 [DECRETO INTERMINISTERIALE 8 AGOSTO 2024]

Che abbia previsto nell'atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle Srl

Organi di controllo

La cooperativa adotta le norme SPA

Se la cooperativa adotta le norme SPA, per esplicita previsione nell'atto costitutivo/statuto, o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento Srl, o infine perché ha più di venti soci, ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la **revisione legale dei conti è sempre obbligatoria** e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell'apposito registro, o al collegio sindacale in esecuzione del co. 2 dell'articolo 2409 bis c.c.

Se la cooperativa Spa rientra invece nelle fattispecie di cui a2435 bis c.c. [Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità] - **oltre all'organo di revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale** cui affidare il controllo interno.

Organi di controllo – Impresa sociale art.10 D.Lgs 112/2017

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del [codice civile](#).

Compiti:

- Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche in ottica D.Lgs 231/2001)
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento
- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali
- Attestare la conformità del bilancio sociale (come da linee guida ministeriali)

Quando si superano i limiti ex 2435 cc nasce l'obbligo di revisione contabile esercitata da revisore legale, società di revisione o da collegio sindacale

Consorzio tra cooperative sociali
Gruppo cooperativo paritetico
Contratto di rete

Consorzio tra cooperative sociali (Legge Basevi del 1947 e successivamente L.127/71)

Un consorzio è una forma **aggregativa** di enti, imprese o cooperative sociali al fine di sostenere, promuovere e potenziare le attività dei suoi membri. Secondo la legge 381/1991, in un consorzio, la base sociale deve essere formata in misura **non inferiore al 70% da cooperative sociali**. Essi incarnano un modello di business che non solo persegue il profitto ma si impegna attivamente nella risoluzione di problemi sociali, ambientali ed economici.

Gruppo cooperativo paritetico

Dispositivo dell'art. 2545 septies Codice Civile

Contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- la durata;
- la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative

Il contratto di rete

Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza **un modello di collaborazione tra imprese** che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare **progetti ed obiettivi condivisi**, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

- Rete contratto: Contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma **senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti**. Il contratto può avere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune. È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante. Il contratto può essere costituito e modificato attraverso il modello "standard" con software disponibili sul mercato, oppure con il servizio "base" Contratti di Rete realizzato da InfoCamere che consente di predisporre per via telematica un contratto di rete in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.
- Rete soggetto: contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che **acquista soggettività giuridica autonoma** iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Grazie per l'attenzione,

Andrea Mussa – Confcooperative Piemonte Nord